

**Repubblica italiana****La Corte dei conti****Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e s.m.i;

vista l'ordinanza del 26 marzo 2024, n. 13, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (di 4.590 abitanti) acquisiti rispettivamente, in data 12 dicembre 2022, protocollo n. 5262 e in data 27 ottobre 2023, protocollo n. 4735.

L' Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione. Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed

obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Al fine di completare l'analisi finanziaria del Comune, con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 (prot. n. 6295) sono state chieste delucidazioni su alcuni aspetti (fondo crediti dubbia esigibilità 2021-2022, fondo garanzia debiti commerciali-FGDC 2021-2022, fondi Covid-19 2021-2022, *stock* del debito 2021-2022, cassa vincolata, debiti fuori bilancio, fondo perdite società partecipate 2022, fondo pluriennale vincolato di parte corrente per l'esercizio 2022, indicatore di tempestività dei pagamenti 2022, gestione residui, società partecipate, contabilità economico patrimoniale, bilancio di previsione 2023-2025, PNRR), oltre alla trasmissione di documentazione integrativa. Il Comune, dopo aver chiesto una proroga in data 24 gennaio 2024, ha dato riscontro alla richiesta istruttoria con note: del 31 gennaio 2024, acquisita nella medesima data al protocollo della Sezione n. 400 e successivamente in data 12 febbraio 2024 (prot. n. 537) e 28 febbraio 2024 (prot. n. 700).

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio

per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 178/2022/PRSE, i rendiconti 2019 e 2020, mentre, con deliberazione n. 48/2021/PRSE, i rendiconti dal 2015 al 2018 oltre al riaccertamento straordinario dei residui.

2.1. In via preliminare si evidenzia l'approvazione dei rendiconti in esame oltre il termine legislativamente previsto, in particolare con atto consiliare n. 17 del 12 maggio 2022 (termine

del 30 aprile 2022), e delibera n. 16 del 28 giugno 2023 (scadenza 30 aprile 2023). Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

4. Equilibrio di bilancio

4.1 Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	152.506,52	105.467,43	257.973,95
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	17.714,70	-	17.714,70
Risorse vincolate nel bilancio	16.725,56	-	16.725,56
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	118.066,26	105.467,43	223.533,69
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-131.536,59	-	-131.536,59
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	249.602,85	105.467,43	355.070,28

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4). La gestione di parte capitale genera un saldo positivo di euro 105.467,43 mentre il saldo dell'equilibrio complessivo è pari ad euro 355.070,28.

Emerge l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti per euro 209.927,97 e spese di investimento per euro 147.997,50.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	117.649,69	117.627,98	235.277,67
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	3.657,90	-	3.657,90
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	113.991,79	117.627,98	231.619,77
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	101.577,01	-	101.577,01
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	12.414,78	117.627,98	130.042,76

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

Anche per l'esercizio 2022, l'Ente ottiene un risultato di competenza W1 positivo così come i valori W2 e W3.

Emerge l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti per euro 509.063,62 e spese di investimento per euro 142.397,56.

L'applicazione di avanzo rispetta, in entrambi gli esercizi, il limite imposto dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi 897 e 898).

5. Risultato di amministrazione

5.1 Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente ed è rappresentato per gli esercizi in esame nella tabella seguente.

Tabella n. 3 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021	2022
Fondo di cassa al 1° gennaio	2.521.926,79	2.968.445,29
Riscossioni	8.279.004,04	10.062.336,48
Pagamenti	7.832.485,54	9.141.258,92
Saldo di cassa al 31 dicembre	2.968.445,29	3.889.522,85
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-

Fondo di cassa al 31 dicembre	2.968.445,29	3.889.522,85
Residui attivi	3.755.965,21	8.260.001,33
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	-	-
Residui passivi	4.495.612,96	7.720.671,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	73.900,52	67.894,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.237.420,75	3.841.171,14
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	917.476,27	519.786,68
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	21.156,15	24.814,05
Fondo anticipazioni liquidità d. l. n. 35 del 2013 e s.m. e r.	-	-
Fondo perdite società partecipate	30.885,48	-
Fondo contenzioso	49.114,52	119.114,52
Altri accantonamenti	38.925,81	101.388,30
Totale parte accantonata	140.081,96	245.316,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	16.725,56	-
Totale parte vincolata	16.725,56	-
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	142.397,56	181.287,98
Totale parte disponibile	618.271,19	93.181,83

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

Con riferimento al totale dei residui attivi del 2022 ed al risultato di amministrazione sono state rilevate delle discrepanze nel confronto fra i valori presenti nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2022 ed i dati presenti in Bdap. Al riguardo si richiama l'Organo di revisione ad una maggior precisione nella redazione dei documenti di propria competenza, in considerazione dell'affidamento riposto in essi nonché di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

In primo luogo, si evidenzia che, per l'esercizio 2022, il risultato di amministrazione è composto da una mole di residui attivi superiore ai residui passivi; in particolare nel 2022 si rileva un incremento degli stessi rispetto ai dati dell'anno 2021 (rispettivamente euro 3.755.965,21 ed euro 8.260.001,33).

In relazione al fondo pluriennale vincolato si precisa che nel 2021 esso presenta un valore pari ad euro 1.311.321,27 di cui euro 1.237.420,75 di parte capitale ed euro 73.900,52 di parte corrente. In riferimento a quest'ultimo, l'Organo di revisione nella tabella 3.4 del questionario al rendiconto ha specificato che lo stesso è stato costituito per:

- euro 67.384,26 per salario accessorio e premiante;

- euro 6.516,26 per *“altro”* (in particolare, per 3.803,31 fondo produttività 2021 e 2.712,95 donazioni per spese scolastiche).

Nell'esercizio 2022 il fondo pluriennale vincolato presenta un valore pari ad euro 3.909.065,91, di cui 3.841.171,14 di parte capitale e 67.894,77 per spese correnti. In riferimento a quest'ultimo, l'Organo di revisione nella tabella 14 del questionario al rendiconto ha specificato che lo stesso è stato costituito per *“Altro”* senza però specificare nella relativa tabella il dettaglio delle voci. Al riguardo con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto di specificare il contenuto della già menzionata voce del FPV e con riscontro istruttorio del 31 gennaio 2024 la Responsabile del servizio finanziario ha chiarito che si tratta di importi relativi a salario accessorio e premiante, indennità di presenza per gli amministratori e spese per compenso e rimborso viaggio del revisore.

5.2 Dall'analisi del prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato euro 21.156,15 al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), una somma pari al 5,53 per cento dei residui mantenuti (euro 382.664,24 di cui 327.865,8 relativi alla competenza e 54.798,44 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”* (totale residui di euro 330.856,14 di cui 37.726,81 relativi agli esercizi precedenti al 2021 e 293.129,33 relativi alla competenza).

Non si registrano accantonamenti a FCDE per residui relativi ad altri Titoli di entrata.

In riferimento al FCDE dell'esercizio 2022, dall'analisi del prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato euro 24.814,05 a FCDE una somma pari al 5,95 per cento dei residui mantenuti (euro 416.734,42 di cui 291.161,72 relativi alla competenza e 125.572,7 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”* (totale residui di euro 379.189,18 di cui 96.744,48 relativi agli esercizi precedenti al 2022 e 282.444,7 relativi alla competenza).

Anche per l'esercizio 2022 l'Ente non ha incrementato il valore del FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta lo 0,3 per cento (0,56 per cento nel 2021) del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 5,5 per cento (in lieve aumento rispetto al 2021 il cui valore era stato pari a 5).

Con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 il magistrato istruttore ha chiesto di precisare i criteri utilizzati per la selezione dei crediti di dubbia e difficile esazione da far concorrere al calcolo dell'accantonamento al FCDE. In riscontro la responsabile del servizio finanziario ha specificato che: *“i criteri utilizzati per la determinazione del FCDE sono quelli della media semplice”* e per entrambi gli esercizi si è fatto riferimento ai ruoli ordinari Tari non ancora incassati e agli specifici accertamenti adottati. *“Tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono accertate per cassa e incassate completamente”*.

In merito si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alla fase di accertamento, di cui all'art. 179 del Tuel, momento fondamentale nella gestione delle entrate, che, oltre a poter garantire un *trend* storico affidabile per gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, costituisce base per evidenziare i crediti dell'Ente da riscuotere per il tramite del soggetto incaricato. In merito, si ricorda che il punto 3.3 dell'allegato 4/2 al principio contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”* mentre l'esempio 5 individua il fondo crediti dubbia esigibilità *“come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio”*.

Questa Sezione rileva, inoltre, che, come specificato anche dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022 (cfr. paragrafo residui attivi), sul Titolo 2 sono presenti residui totali per euro 396.492,47, di cui euro 266.381,92 relativi agli esercizi precedenti al 2022. Pur trattandosi di entrate collegate a pagamenti di altre Amministrazioni pubbliche, occorre prestare la massima attenzione a tali partite, verificando periodicamente lo stato di esigibilità, nonché adottando azioni volte al loro incasso.

Pertanto, questa Sezione ribadisce (cfr. delib. n. 178/PRSE/2022) la necessità di valutare l'inserimento di altre posizioni creditorie nel calcolo del FCDE, nonché dei residui generati in annualità antecedenti agli esercizi esaminati. Si ritiene, infatti, non congruo l'accantonamento effettuato e si ribadisce che - atteso il ruolo strategico del FCDE nell'ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata - è essenziale che lo stesso abbia, attraverso l'adozione di adeguate misure correttive, un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Come è noto, nella contabilità armonizzata tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

Le entrate escluse dal calcolo del fondo devono essere puntualmente descritte nell'ambito della nota integrativa (cfr. allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, esempio n. 5).

5.3 Nella relazione al rendiconto 2021 l'Organo di revisione ha specificato che la somma di euro 30.885,48 è stata accantonata: *“non come fondo perdite risultanti dal bilancio di esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016, ma come presunto credito pro-quota vantato dal MO.TE. nei confronti dell'Ente, debito derivante da un accordo transattivo concluso dal MO.TE. stesso con la società Deco ed autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo del MO.TE. del 11/11/2018”*. Nel rendiconto 2022 tale accantonamento non risulta più presente nel risultato di amministrazione. Con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto di specificare le ragioni che hanno determinato l'eliminazione di tale accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e se il debito nei confronti di MO.TE. è stato estinto. Sul punto la responsabile del servizio ha specificato che nel rendiconto 2021: *“è stato erroneamente indicato “Fondo perdite società partecipate” l'importo inizialmente preteso dalla società MO.TE. che riguardava, invece, una richiesta di interessi di mora per euro 26.750,79 ed euro 4.134,69 per spese legali (nota prot. 298 dell'11.06.2019 allegata), sulle fatture mensili emesse per la gestione dei rifiuti per conto del Comune di Isola del Gran Sasso riferita, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti alla Società Diodoro Ecologia s.r.l. (...). Si trattava, in effetti di un potenziale debito (...) non certo di una perdita societaria, che successivamente la stessa società MO.TE, con nota Prot. 381 trasmessa in data 23.5.2023 ne ha comunicato l'estinzione; di conseguenza in sede di redazione del Rendiconto di Gestione relativo all'Esercizio Finanziario 2022, approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 adottata in data 28.06.2023) tale accantonamento è stato tolto.”*

5.4 In merito al fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni riportate, nelle relazioni ai rendiconti 2021 e 2022 (con riferimento all'esercizio 2021) ed all'allegato a/1 per l'esercizio 2022 emerge la costituzione di un accantonamento rispettivamente di euro 36.398,03 per il primo anno ed euro 96.371,80 per il secondo.

Secondo il comma 862, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Sulla base di quanto attestato dall'Organo di revisione nei questionari ai rendiconti 2021-2022, l'Ente ha registrato ritardi nei pagamenti compresi tra trentuno e sessanta giorni per l'esercizio 2021 riportando come valore di accantonamento il 3 per cento, mentre per l'esercizio successivo l'Ente ha registrato una mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo in aggiunta a ritardi superiori a sessanta giorni, riportando come valore di accantonamento il 5 per cento.

Sul punto, con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto di trasmettere per entrambi gli esercizi le delibere di Giunta comunale di stanziamento del Fondo garanzia debiti commerciali, che, ai sensi del comma 862, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018, deve essere approvata entro il 28 febbraio di ogni esercizio. Dagli atti è emerso che:

- con delibera di Giunta n. 18 del 26 febbraio 2021 era stato indicato un fondo pari ad euro 59.973,77 sebbene in sede di rendiconto sia stato effettivamente accantonato un valore pari ad euro 36.398,03;

-mentre con delibera di Giunta n. 18 del 28 febbraio 2022 era stato indicato un fondo pari ad euro 36.398,03 ed in sede di rendiconto è stato accantonato un valore pari ad euro 96.371,80 (pari esattamente alla somma di euro 36.398,03 ed euro 59.973,77). Sulle discordanze rilevate, con riscontro istruttorio del 31 gennaio 2024, la Responsabile del servizio ha specificato che: *"il FGDC calcolato per l'anno 2021 pari ad euro 59.973,77 non risultava riportato/indicato nel Bilancio di previsione 2021 per cui il sottoscritto responsabile ha provveduto a regolarizzare le iscrizioni in sede di redazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio Finanziario 2022"*.

Si raccomanda in chiave prospettica il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018 relativamente ai criteri di quantificazione del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

5.5 A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) l'Ente avrebbe dovuto evidenziare con chiarezza le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale.

Inoltre, l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese dovrebbe trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Tuttavia, dai dati estrapolati nel questionario al rendiconto 2021, l'Ente sembrerebbe aver speso un valore pari ad euro 72.051,26 per ristori specifici di spesa e conservato nella parte vincolata il medesimo importo. In aggiunta, nella relazione al rendiconto 2021 l'Organo di revisione ha specificato che le somme ricevute dall'Ente per l'emergenza epidemiologica ammontano ad un valore complessivo di euro 124.015,11. Qualora l'Ente, così come indicato nel questionario, avesse speso 72.051,26 euro, avrebbe dovuto vincolare un valore pari alla differenza fra le somme ricevute e quelle spese nell'esercizio in esame (nel caso di specie euro 51.963,85). Nella parte vincolata del rendiconto 2021 sono, invece, presenti vincoli per un valore complessivo pari ad euro 16.725,56, importo di gran lunga inferiore alle somme sopra specificate.

Sul punto si richiama l'Organo di revisione ad una maggior precisione nella redazione dei documenti di propria competenza, in considerazione dell'affidamento riposto in essi nonché di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

Infatti, anche dai chiarimenti forniti dalla Responsabile del servizio finanziario è emerso che tutti i fondi trasferiti per l'emergenza epidemiologica (tra l'altro, completamente incongruenti rispetto a quelli indicati nei questionari dell'Organo di revisione) sono stati spesi negli esercizi di riferimento, tanto che l'Ente al 31 dicembre 2022 (così come verificato anche dai dati presenti nell'allegato a/2), non ha vincolato risorse.

Con riguardo alla certificazione sulla perdita di gettito 2020 (trasmessa dagli enti locali entro il 31 maggio 2021 connessa all'emergenza Covid-19, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021) l'Ente ha apportato rettifiche, segnalate con nota ufficiale a firma del Ragioniere generale dello Stato. poiché: *“Il MEF ha segnalato che l'influenza delle variazioni dell'addizionale comunale IRPF sull'anno 2020 erano quelle relative alla delibera 2019 e non 2020. Rettifica effettuata il 20/11/2021”*.

Anche in relazione alla certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 (prevista entro il 31 maggio 2022-2023) sono state apportate rettifiche, segnalate con nota ufficiale a firma del Ragioniere generale dello Stato in quanto: *“nel 2020/2021 non era inserita la somma per trasporto scolastico non utilizzata”*.

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

6. Residui

6.1 In riferimento alla gestione dei residui si illustrano nelle tabelle successive i residui conservati in bilancio con la classificazione e l'anno di provenienza.

Tabella n. 4 - Anzianità residui attivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo I	0,00	0,00	15.619,37	109.953,33	291.161,72	416.734,42
Titolo II	205.625,03	60.756,89	25.061,00	57.922,48	47.127,07	396.492,47
Titolo III	0,00	0,00	0,00	12.484,42	21.421,32	33.905,74
Titolo IV	196.474,20	756.996,11	538.575,45	638.253,00	5.199.613,04	7.329.911,80
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	82.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82.956,90
Totali	485.056,13	817.753,00	579.255,82	818.613,23	5.559.323,15	8.260.001,33

Fonte: Questionario esercizio 2022

Sono presenti residui attivi relativi al 2019 ed esercizi precedenti per euro 266.381,92 sul Titolo 2 (una quota pari a circa il 67,2 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo), per euro 953.470,31 sul Titolo 4 (una quota pari al 13 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo) ed euro 82.956,90 sul Titolo 9 (una quota pari al 100 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo). Con riferimento a questi ultimi data la natura delle partite contabilizzate in questo titolo si rammenta che i residui attivi e passivi che riguardano le partite di giro e servizi per conto terzi non sono soggetti al principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 7.2, Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 - *“Gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro e/o servizi per conto terzi sono registrati ed imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è perfezionata”*).

Alla luce di quanto evidenziato con nota istruttoria del 12 dicembre è stato chiesto di specificare le ragioni che hanno giustificato il mantenimento delle poste evidenziate e la natura delle stesse. In riscontro, l'Ente ha fornito l'elenco dei residui attivi relativi al 2019 ed esercizi precedenti, dei Titoli 2, 9 e 4 con indicazione, per alcuni di essi, delle ragioni del mantenimento riportate a margine di ogni risorsa. Da un primo esame dei residui attivi è emerso che:

- con riferimento agli accertamenti n. 41 del 2010 e 41 del 2014 relativi ad anticipazioni del Comune in favore della Comunità montana del Gran Sasso si raccomanda, ove non ancora implementate, di intraprendere ogni azione utile all'affettivo recupero di tali valori;
- per la maggior parte delle poste relative al Titolo 2 è stata riportata la dicitura “da eliminare nel rendiconto 2023” oppure da “riportare in economia”. Tenuto conto delle remote annualità di formazione di tali residui si raccomanda all'Ente un più attento monitoraggio al fine di intraprendere le dovute azioni con una maggiore tempestività;
- riguardo agli accertamenti del Titolo 4, così come per la maggior parte delle quote del Titolo 2, viene riportata una descrizione generica del debitore (“9999 – creditore

multiplo”). Sul punto, si rammenta che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4.2, paragrafo 3.1): *“L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:*

- *a) la ragione del credito;*
- *b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- *c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- *d) l'ammontare del credito;*
- *e) la relativa scadenza.*
- *L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”.*

Pertanto, la Sezione raccomanda un'attenta verifica dei presupposti giuridici connessi al mantenimento in bilancio, sia di tale voce che delle altre poste elencate, valutandone, eventualmente, l'inserimento, in modo più consistente, nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Sul punto anche l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022 ha rilevato che: *“il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate che non hanno motivato adeguatamente le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione”.*

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente, con riferimento agli esercizi in esame, sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella n. 5 -Riscossione delle principali entrate proprie

	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	<i>Gestione diretta</i>	<i>Gestione diretta con servizi di supporto</i>
TARSU/TIA/TARI/TARES	<i>Gestione diretta</i>	<i>Gestione diretta con servizi di supporto</i>
Sanzioni per violazioni del Codice della strada	<i>Gestione diretta</i>	<i>Gestione diretta con servizi di supporto</i>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	<i>Gestione diretta</i>	<i>Gestione diretta con servizi di supporto</i>
Proventi acquedotto	<i>Altro</i>	<i>Altro</i>
Proventi canoni depurazione	<i>Altro</i>	<i>Altro</i>

Fonte: Questionari al rendiconto 2021 -2022

L'Organo di revisione ha specificato, nel questionario al rendiconto 2021, che l'Ente non ha provveduto, secondo le modalità definite dal d.m. 14 luglio 2021, al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, poiché : *“non erano presenti residui che rientrassero nell'annullamento automatico”.*

Tabella n. 6 - Anzianità residui passivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	354.560,05	114.052,62	212.471,53	537.217,87	1.702.748,62	2.921.050,69
Titolo II	303.844,68	831.303,75	62.491,23	105.723,19	3.487.714,83	4.791.077,68
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	3.331,18	129,11	129,11	129,11	4.824,71	8.543,22
Totali	661.735,91	945.485,48	275.091,87	643.070,17	5.195.288,16	7.720.671,59

Fonte: Questionario esercizio 2022

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra la presenza, sul Titolo 1 di partite relative al 2019 ed esercizi precedenti per euro 468.612,67 (pari al 16 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo), sul Titolo 2 per euro 1.135.148,43 (pari al 23,7 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo) e sul Titolo 7 per euro 3.460,29 (pari al 40,5 per cento sul totale dei residui dello stesso titolo). Per tali somme, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Anche con riferimento ai residui passivi con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto di specificare le ragioni che hanno giustificato il mantenimento delle poste evidenziate e la natura delle stesse. In riscontro l'Ente ha fornito l'elenco dei residui passivi relativi al 2019 ed esercizi precedenti, dei Titoli 1, 2 e 7. Si ribadiscono anche per essi le medesime considerazioni sopra svolte sulle ragioni del mantenimento e sulla corretta registrazione, in questo caso, dell'impegno con la precisa indicazione del soggetto creditore.

7. Gestione di cassa

7.1 Come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR). In particolare, in riferimento alla gestione di cassa merita attenzione la componente vincolata, alla luce dei numerosi trasferimenti, negli ultimi esercizi, in materia di fondi Covid, di crisi energetica e di PNRR - PNC.

A tale riguardo, si ricorda che, "la Sezione delle Autonomie, con la del. n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le 'entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, c. 3, del TUEL' restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le 'entrate con vincolo di destinazione generica'. La destinazione delle risorse vincolate rappresenta quindi una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata. La corretta gestione della cassa vincolata rileva pertanto ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente pubblico" (cfr. Sez. reg. controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 168/2023/VSG). Per quanto riguarda le specifiche risorse relative

all'attuazione del PNRR è stato chiarito (cfr. Sez. reg. controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 88/2023/VSG) come in base all'art. 3, c. 3, del d. m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, co. 1042, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali e i loro organismi e gli Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, istituiscono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, del. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall'Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle autonomie con del. n. 2/SEZAUT/2022.

7.2 In riferimento alla gestione della liquidità il Comune presenta un fondo cassa finale sempre positivo e procede altresì alla costituzione della cassa vincolata come di seguito indicato.

Tabella 7 - Gestione della liquidità 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	2.521.926,79	2.968.445,29	3.889.522,85
<i>di cui cassa vincolata</i>	143.161,91	271.063,92*	853.746,24

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Relazione dell'Organo di revisione

*tale dato è incongruente rispetto al valore riportato nella verifica di cassa al 31 dicembre 2021 (euro 286.867,70)

L'Ente non risulta aver fatto ricorso né ad anticipazione di tesoreria né all'istituto dell'anticipazione di liquidità di cui al d. l. n. 35 del 2013 e ss.mm.e ii.

Con riferimento, poi, alla giacenza di cassa vincolata con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto un aggiornamento sulle risorse incassate, negli esercizi in esame, a titolo di ricostruzione post sisma e sui relativi vincoli di cassa. In riscontro sono state trasmesse le stampe delle verifiche di cassa estrapolate dal loro *software* gestionale dal quale risulta un valore di cassa vincolata al 31 dicembre 2021 di euro 286.867,70 anziché di euro 271.063,92, mentre il dato di cassa al 31 dicembre 2022 sembrerebbe corrispondente. Al riguardo si raccomanda un attento monitoraggio sulla costituzione della cassa vincolata anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG.

7.3 Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti l'indicatore di tempestività per l'esercizio 2021 presenta un valore pari ad 83 giorni, mentre i dati trasmessi in riscontro alla

nota di questa Sezione del 12 dicembre 2023 presentano un valore di ITP 2021 pari a 41,45. Sul punto si raccomanda una maggior precisione nelle procedure di calcolo degli indicatori relativi a tempi di pagamenti oltre ad un rigoroso rispetto degli obblighi di pubblicazione, tenuto conto del fatto che l'ITP 2022 pari a 8,62 giorni è stato pubblicato soltanto successivamente alla segnalazione di questa Sezione.

Inoltre, l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2021 ha rilevato: *“che l'ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel. L'Ente ha utilizzato soluzioni pratiche ma non sistemiche anche se non appare che tali carenze abbiano influito sull'effettivo controllo dei pagamenti e sulla loro tempestività”*.

Nel questionario al rendiconto 2022 l'Organo di revisione ha rilevato che: *“nelle previsioni di cassa del bilancio 2022 sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate che non pare abbiano generato maggiore spesa e che abbiano inciso sui ritardi nei pagamenti”*. Nella relazione al rendiconto 2022 l'Organo di revisione ha, inoltre, rilevato che: *“l'Ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel”*.

Sul punto, la Responsabile del servizio finanziario con nota del 31 gennaio 2024 ha chiarito che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a vario titolo, infatti come si può evincere dall'indicatore della tempestività dei pagamenti (ITP) estratto dalla piattaforma MEF relativo all'anno 2023 (che si allega in copia) i giorni risultanti risultano essere 26,02 anziché 48,28 giorni del 2022 e 50,02 del 2021”*. In riferimento a quest'ultima comunicazione si precisa che dai file allegati relativi agli ITP, 2021,2022 e 2023 i valori corretti di tali indicatori risultano essere rispettivamente:

- 2021: 41,45 (non 50,02 - dato relativo al primo trimestre);
- 2022: 8,62 (non 48,28 - dato relativo al primo trimestre);
- 2023: 9,24 (non 26,02 - dato relativo al primo trimestre).

7.4 In riferimento allo *stock* del debito 2021- 2022 di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stata rilevata l'omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune e richiesta la comunicazione del relativo dato. In riscontro, la Responsabile del servizio finanziario ha precisato che si è provveduto a sanare l'omessa pubblicazione dei dati e sono stati, altresì, specificati i seguenti valori:

-*stock* del debito al 31 dicembre 2021, euro 420.329,81 (delibera di Giunta n. 18 del 28 febbraio 2022);

-stock del debito al 31 dicembre 2022, euro 223.418,27 (delibera di Giunta n. 39 del 20 marzo 2023).

8. Organismi partecipati

8.1 L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 7 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 8 - Partecipazioni societarie

Partecipata	Quota di partecipazione
Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.	4,80% - diretta
Società consortile Gran Sasso Laga s.r.l.	0,57% - diretta (Sono in corso procedure per l'alienazione)

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 7 dicembre 2023.

8.2. L'Organo di revisione, nei questionari ai rendiconti 2021-2022, ha specificato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 non ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate poiché: *“le partecipazioni sono tutte minime e la procedura non è stata attivata”*. In particolare, nella relazione al rendiconto 2021 l'Organo di revisione attesta che risulta effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, mentre nella relazione al rendiconto 2022 è stato specificato che: *“non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. A tale riguardo menziona l' (...) assenza del precedente responsabile finanziario in carica (...) e le conseguenti difficoltà di un ente di piccole dimensioni e limitato personale. Sono comunque stati verificati i rapporti con la MO.TE spa per la quale nell'anno precedente risultava accantonato a Fondo perdite società partecipate un importo di € 30.885,48 a fronte di un presunto credito pro-quota vantato dal MO.TE. nei confronti dell'Ente, che non poteva trovare allocazione nei residui passivi e che non era comunque qualificabile come rischio di copertura perdite future. La presunta pretesa risulta dunque attualmente sventata in base alla dichiarazione della stessa certificata anche dal revisore dell'Ente e nessun debito risulta nei confronti delle partecipate.*

Resta invece da confermare il rilievo già emerso del rapporto con l'ATO (...) poiché nessuna azione è stata promossa per definire la possibile esposizione debitoria dell'Ente per circa € 630.000,00”.

Con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 sono stati chiesti aggiornamenti sulle criticità rilevate nei confronti sia delle società partecipate sia nei rapporti con l'ATO.

In riscontro la responsabile del servizio finanziario ha specificato che con riferimento alla società MO.TE s.p.a. con nota prot. 381 del 23 maggio 2023 la stessa società ha comunicato l'estinzione del debito di euro 30.885,48 nei confronti dell'Ente.

Relativamente al debito dell'Ente nei confronti dell'ATO per un valore di 630.670,70 la responsabile riferisce che: *“con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 2019, veniva accantonata prudenzialmente, già dall'anno 2019 la somma di euro 42.040,52 (...) a titolo di prima rata di un piano di rateizzazione della durata di 15 anni, per un ammontare annuo pari ad euro 42.040,42, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019; per l'anno 2020 era stata prevista la somma di euro 42.040,42 (...) a titolo di accantonamento seconda rata; con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2021 in sede di approvazione del rendiconto 2020, tale somma accantonata prudenzialmente con la deliberazione n. 40 adottata dal consiglio comunale nella seduta consiliare del 31.7.2019, confluiva nell'avanzo di amministrazione libero, senza alcuna parola in assise e nulla che sia stato specificato e nulla che sia stato esplicitato nella delibera;*

-con nota pec prot. n. 9166 del 23 novembre 2023 la Ruzzo reti s.p.a. subentrata successivamente all'ATO riconosceva il proprio debito (...) nei confronti del Comune relativo agli oneri connessi all'ammortamento dei mutui relativi agli anni dal 2015 al 2017 per l'importo di euro 416.865,57; il debito del Comune nei confronti della Ruzzo reti s.p.a. per il medesimo titolo, non è mai stato riconosciuto; infatti, la pretesa creditoria affermata dalla Ruzzo nei confronti del Comune è fondata su di una ripetizione di indebito, mai oggetto di accertamento, e in ogni caso prescritta;

- Inoltre la Ruzzo risulta ulteriormente debitrice nei confronti del Comune delle spese anticipate da quest'ultimo relativamente ai POD delle utenze (mai volturate dalla Società) riferite alla fornitura dell'energia elettrica dei depuratori di Cerchiara e di Picciano per un importo di circa 268.729,84 euro, a far data dal 1 febbraio 2015 ad oggi;

- per le ragioni sopra esposte l'amministrazione comunale, allo stato, risulta creditrice nei confronti della Ruzzo e si attiverà per recuperare il credito”.

In relazione alla partecipazione nella società consortile Gran Sasso Laga, con riscontro istruttorio del 28 febbraio 2024, la responsabile del servizio finanziario ha chiarito che: *“in sede di redazione dell'atto di ricognizione delle società partecipate alla scadenza del 31.12.2022 ne era stata prevista l'alienazione, ma come descritto nella Delibera n. 24 del 7.12.2023. (...) questa Società non può essere alienata in quanto la partecipazione ai GAL da parte degli enti è disciplinata dall'art. 34 del regolamento EU n. 1303/2013 pertanto i vincoli riportati nel predetto Regolamento EU non rientrano tra quelli imposto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016 in quanto il diritto alla partecipazione dell'Ente ai GAL è riconosciuto dallo stesso Testo Unico sulle Società Partecipate (Rif. Art. 4 comma 6)”.*

8.3. Alla luce dei riscontri istruttori resi dalla responsabile del servizio finanziario emerge, come già rilevato con deliberazione n. 178/PRSE/2022 di questa Sezione, una notevole incertezza nell'esatta determinazione dei rapporti finanziari tra l'Ente ed i propri organismi partecipati. Tale situazione deve essere prontamente risolta in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante. Pertanto, si invita, nuovamente, l'Ente a adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali. Eventuali discrasie contabili, con l'andar del tempo, rischiano infatti di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia *"si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze"* (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

9. Debiti fuori bilancio

9.1 Dagli atti a disposizione si prende atto che l'Ente ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio nell'esercizio 2021 per un importo pari ad euro 65.655,43 per sentenze esecutive. Con riscontro istruttorio del 31 gennaio 2024 la responsabile del servizio finanziario ha specificato che in relazione all'esercizio 2022: *"con Deliberazione Consiliare n.26 adottata in data 29.07.2022 avente: ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e salvaguardia equilibri di Bilancio Esercizio 2022.....", sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi euro 432.338,06 per pagamenti spese illuminazione pubblica e spese energia elettrica di tutti gli edifici pubblici, relative agli anni decorrenti dai sisma del Centro Italia avvenuti con inizio dal 24/8/2016 e seguenti, a causa della sospensione prolungata dei pagamenti e dalle mancate emissioni di fatture da parte dei gestori, come stabilito dai decreti vigenti, della sospensione per sisma; le previsioni di spesa negli anni dal 2016 e sino al 2020 erano state iscritte nei vari Bilanci ma in sede di redazione del Rendiconto di Gestione 2021 tali residui sono confluiti, insieme agli altri, nell'avanzo di Amministrazione complessivo risultante di € 917.476,27; Successivamente con la deliberazione Consiliare n. 26 del 29.7.2022 sopracitata si è provveduto al riconoscimento di tali debiti mediante applicazione di quota parte dell'avanzo libero di € 618.271,19 risultante dal Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 approvato con Deliberazione consiliare n.15 del 29.04.2022. Con successivo piano di rientro predisposto poi concordato con i gestori, l'Ente già da Febbraio 2023 ha iniziato i pagamenti delle somme dovute nelle scadenze mensili stabilite. Allo stato attuale il piano di rientro è stato totalmente onorato.*

Nell'anno 2023 - con deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 23.11.2023 (...) - la Giunta ha definito transattivamente una controversia che ha visto il Comune soccombere, con la Società Eni Gas e luce , per cui si procederà con apposito atto del Consiglio Comunale a riconoscere un debito fuori Bilancio di € 45.000,00 (di cui € 38.260,05 di sorte capitale) anziché € 60.375,40 richiesti dalla con atto di precetto”.

9.2. In riferimento al potenziale debito fuori bilancio derivante da una procedura transattiva la Sezione si riporta alla costante giurisprudenza di questa Corte che considera la transazione fattispecie non ricompresa fra le ipotesi tassative e tipizzate di debito fuori bilancio, la cui disciplina non è suscettibile di estensione ad altre tipologie di spesa diverse da quelle di cui all'art. 194 del Tuel. *“In effetti, già il principio contabile n. 2 lett. f), adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, presso il Ministero dell'interno il 18 novembre 2018, prevede, al punto 104, che “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”, ciò in quanto l'accordo transattivo presuppone la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'ente “definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento e pertanto , non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione, dal momento che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Del resto, «nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere» (Corte dei conti sezione di controllo per la Toscana delibera 132/2010)”. (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per la Toscana, delib. n. 199/2023).*

10. Attuazione del PNRR

10.1. La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che *“come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere*

alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023" (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all'art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, i Comuni sono responsabili dell'attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *"le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico"*.

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria debbano accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del d.m. 11 ottobre 2021, nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, di vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

10.2. Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 29 luglio 2023, prot. n. 2955 e dai riscontri istruttori resi del 12 febbraio 2024 l'Ente, nonostante l'iniziale indicazione in qualità di soggetto attuatore di n. 20 progetti risulta, in base agli ultimi dati resi, soggetto attuatore unico soltanto di tredici progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 3.768.150 di cui 546.300 effettivamente erogati alla data del 31 dicembre 2022 e riportati dall'Ente nel FPV.

11. Ulteriori profili di esame

Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

11.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

11.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge nel biennio in esame.

11.3. Nonostante l'Ente si sia avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economica e di redigere lo stato patrimoniale in modalità semplificata, essendo un Comune sotto i 5000 abitanti, l'Organo di revisione ha segnalato che l'Ente non ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali specificando che: *“L'Ente ha attraversato e attraversa la difficoltà di organizzare, con la disponibilità dei dipendenti di cui usufruisce, in maniera efficace le attività necessarie ad affrontare anche in un piccolo comune le innumerevoli necessità. Le valutazioni del patrimonio richiedono inoltre l'utilizzo di professionalità adeguate anche per le definizioni dei titoli di appartenenza dei beni, tanto più in un comune terremotato che ha subito gravi danni e conseguenze”*. Sempre con riferimento alla contabilità economico patrimoniale il Revisore nella relazione al rendiconto 2022 ha specificato che: *“i dati riportati nella Situazione patrimoniale sottoposta all'attenzione del revisore e sotto evidenziati, appaiono corretti in base alle variazioni avvenute durante l'anno, ma non essendo il risultato di una contabilità integrata soffrono di una connaturata incertezza e approssimazione. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, non ha aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2022, così come non lo ha fatto negli anni precedenti, ignorando le sollecitazioni e raccomandazioni; pertanto, i valori inseriti nello stato patrimoniale semplificato non hanno alcuna base di verifica. Tale situazione non rara nella statistica degli Enti è stata già più volte rilevata anche dal sottoscritto revisore.*

Lo stato patrimoniale approvato in Giunta e predisposto su incarico dell'Ente dalla TINN, è stato accompagnato dal modello di raccordo con i dati finanziari e da una Relazione, risultano calcolati gli ammortamenti delle immobilizzazioni e ratei e risconti, ma i crediti e debiti sono valorizzati in base ai residui”.

Sul punto con riscontro istruttorio del 31 gennaio 2024 la responsabile del servizio finanziario ha specificato che: *“è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale affidare apposito incarico, a professionalità adeguate per l'aggiornamento puntuale degli inventari, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente”*.

11.4 Con nota istruttoria del 12 dicembre 2023 è stato chiesto all'Ente di specificare i criteri di determinazione delle indicazioni inserite nel bilancio di previsione 2023-2025, tenuto conto delle rilevanti percentuali di scostamento fra le previsioni definitive ed i valori degli accertamenti e degli impegni riportati nei rispettivi rendiconti. In merito, la Responsabile del servizio finanziario ha chiarito che i maggiori scostamenti sono stati determinati dai *“trasferimenti effettuati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione riferiti al sisma 2016, in proporzione ai progetti completati dall'Ufficio sisma e presentati per il finanziamento”*.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

12. Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”

(SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, nonché, come sopra ricordato, l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 22 febbraio 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 2.595.040,84, in diminuzione rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 3.889.522,85), a seguito dell'incasso di reversali per euro 8.770.114,32 e al pagamento di mandati per euro 10.064.596,33.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 412.784,13. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

Valutazioni conclusive

13. L'analisi condotta in relazione ai rendiconti 2021 e 2022 ha confermato la persistenza delle criticità accertate da questa Sezione con deliberazione n. 178/2022/PRSE, per quanto attiene, in particolare, la gestione dei residui e la correlata quantificazione del FCDE nonché il puntuale mantenimento di corrette scritture contabili. Criticità, che, se non tempestivamente corrette, possono compromettere, in chiave prospettica, il mantenimento di un effettivo equilibrio di bilancio. Tuttavia, alla luce degli elementi emersi in sede istruttoria, la Sezione si riserva un approfondimento su tali profili in occasione dell'esame del rendiconto 2023, che è stato indicato dal Comune come sede per l'adozione di misure di riallineamento contabile, specie per quanto attiene il mantenimento delle significative poste di residui, relative ad esercizi risalenti. Al riguardo si richiamano i principi di recente affermati in materia da questa Corte (Sez. controllo Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR), ovvero che «*in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), gravi sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:*

- *per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;*
- *per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si*

opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto l'Ente è tenuto a:

- vigilare sulle fasi della riscossione, in particolare di quella coattiva, con costante monitoraggio sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei crediti esclusi dal calcolo;
- porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi (in particolare del fondo crediti dubbia esigibilità) e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta

gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- verificare i presupposti giuridici che giustificano il mantenimento in bilancio di residui attivi e passivi risalenti nel tempo;
- garantire un efficace sistema di rilevazione e conciliazione dei rapporti debitori e creditori con i propri enti partecipati;
- implementare un sistema di rilevazione economico patrimoniale in conformità alle indicazioni di cui al d.m. 12 ottobre 2021;
- evitare il costante ricorso a procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- onorare tutti gli obblighi di trasmissione e di pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024.

Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO